

1. Finalità

Il sistema di segnalazione di CMSA consente ai dipendenti di riportare, anche in forma anonima, comportamenti o fatti che possano arrecare danno, anche solo reputazionale, all'Azienda. Questo strumento è conforme al D.Lgs. 24/2023, che tutela chi segnala violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea apprese in ambito lavorativo, pubblico o privato.

Attraverso la piattaforma informatica dedicata al Whistleblowing, il personale CMSA e soggetti terzi possono segnalare fatti, anche omissivi, già avvenuti o potenzialmente futuri, riferibili a colleghi o terzi, che possano danneggiare CMSA. Le segnalazioni possono riguardare:

- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Infrazioni al Codice Etico di CMSA;
- Illeciti o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti o procedure interne.

2. Chi può segnalare

Possono presentare una segnalazione:

- Dipendenti CMSA, sia a tempo determinato che indeterminato, inclusi candidati in fase di selezione o in prova;
- Stagisti durante lo svolgimento delle loro attività;
- Collaboratori e consulenti esterni;
- Lavoratori di aziende fornitrici o subappaltatori operanti per CMSA;
- Ex collaboratori o dipendenti di fornitori, se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto lavorativo.

CMSA garantisce la gestione riservata anche delle segnalazioni anonime, purché sufficientemente dettagliate e pertinenti. Il segnalatore anonimo può in qualsiasi momento decidere di rivelare la propria identità per accedere alle tutele previste contro eventuali ritorsioni.

3. Che cosa segnalare

Le segnalazioni devono riguardare fatti, anche omissivi, riferibili a persone interne o esterne a CMSA, che possano costituire:

- Violazioni del Modello 231, del Codice Etico o di normative interne;
- Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o da atti dell'Unione Europea;
- Atti lesivi degli interessi finanziari dell'UE o del mercato interno;
- Comportamenti che compromettono gli obiettivi delle normative europee;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali (riportati nell'allegato al D.lgs 24/23), con particolare riguardo a:
 - Appalti pubblici;
 - Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - Sicurezza e conformità dei prodotti;

- Sicurezza dei trasporti;
- Tutela dell'ambiente;
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le segnalazioni devono basarsi su fatti conosciuti direttamente e su motivi fondati per ritenere che le informazioni siano veritiere.

Non sono considerate segnalazioni valide:

- Reclami o controversie personali legate al proprio rapporto di lavoro;
- Conflitti interpersonali non connessi a violazioni del Modello 231;
- Eventi della sfera privata non rilevanti per l'attività lavorativa.

Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, in modo da consentire una verifica efficace dei fatti.

4. Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

1. **Piattaforma informatica** accessibile dal sito web aziendale (canale preferenziale);
2. **Modalità cartacea**, secondo le Linee Guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023);
3. **Incontro verbale** con il personale incaricato (Internal Auditing o Presidente del CdA).

La **piattaforma informatica** è lo strumento raccomandato, in quanto garantisce maggiore riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza informatica.

Attraverso la piattaforma è possibile:

- Inviare una nuova segnalazione;
- Aggiornare o integrare una segnalazione già inviata;
- Verificare lo stato di avanzamento;
- Ricevere un riscontro sull'esito della segnalazione.

5. Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 consente di effettuare segnalazioni esterne all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** o di **divulgare pubblicamente** le violazioni, ma solo nei seguenti casi:

- Il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa;
- La segnalazione interna non ha ricevuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non sarebbe efficace o comporterebbe ritorsioni;
- La violazione rappresenta un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico.

6. Tutela del whistleblower

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano non solo al segnalante, ma anche a:

- Chi assiste il segnalante (facilitatore) nello stesso contesto lavorativo;
- Familiari e conviventi fino al quarto grado;
- Colleghi con un rapporto lavorativo attuale e regolare con il segnalante;
- Entità giuridiche collegate al segnalante (es. aziende di proprietà o presso cui lavora);

per **ritorsione** si intende qualsiasi atto, comportamento o omissione – anche solo minacciato – che, a seguito della segnalazione, possa causare un danno ingiusto, diretto o indiretto, al segnalante o a soggetti collegati.

Esempi di comportamenti ritorsivi

Sono considerati atti ritorsivi, tra gli altri:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Declassamento o mancata promozione;
- Modifica delle mansioni, trasferimento, riduzione dello stipendio o variazione dell'orario di lavoro;
- Limitazione o esclusione da percorsi formativi;
- Valutazioni negative o referenze sfavorevoli;
- Sanzioni disciplinari o pecuniarie;
- Intimidazioni, molestie, isolamento o coercizione;
- Trattamenti discriminatori o comunque sfavorevoli;
- Mancata stabilizzazione del contratto a tempo determinato, in presenza di legittime aspettative;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata del contratto;
- Danni alla reputazione, anche tramite social media, o perdite economiche e professionali;
- Inserimento in elenchi informali che ostacolano future opportunità lavorative;
- Risoluzione anticipata di contratti di fornitura;
- Revoca di licenze o permessi.

7. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni vengono ricevute dai Responsabili Whistleblowing e sottoposte a valutazione congiunta con l'Ufficio Legale. La gestione delle stesse è affidata a un team dedicato, la cui composizione viene definita di volta in volta, in funzione della natura del reato oggetto della segnalazione.

- **Riscontro al segnalante:** entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (art. 5, comma a, D.Lgs. 24/2023).

- **Conclusione dell'istruttoria:** entro 3 mesi dalla conferma di ricezione o, in assenza di conferma, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla presentazione (art. 5, comma d, D.Lgs. 24/2023).

8. Conservazione dei dati

Tutte le segnalazioni sono conservate per un periodo di **5 anni**, in modo sicuro e conforme al **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**.

9. Formazione e sensibilizzazione

CMSA promuove la **formazione continua** del personale sulle modalità di segnalazione e sui **diritti e tutele del segnalante**, al fine di favorire una cultura aziendale improntata alla trasparenza e alla legalità.